**Allegato 1A**

Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e ………………… per la realizzazione del progetto finanziato con determinazione n. 23731/2023, ai sensi della L.R. 41/97 (Art. 10, comma 1, lettera b).

Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 1063 del 26/06/2023 la Regione ha approvato i criteri per progetti di promozione e marketing del territorio ai sensi della L.R. 41/97 – Art. 10, comma 1, lettera b), da realizzarsi da parte degli Enti locali individuati a seguito di procedura di concertazione e condivisione territoriale approvata con deliberazione n. 1018/2023, nonché il presente schema di convenzione, in merito alla realizzazione del progetto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 23/10/2023 e finanziato con determinazione dirigenziale n. 23731 del 10/11/2023;

**FRA**

**La Regione Emilia-Romagna,** codice fiscale 80062590379, con sede in Bologna, Viale A. Moro, 38, rappresentata dal dirigente responsabile di Settore turismo, commercio, economia urbana, sport, **Paola Bissi**, ai sensi della L.R. 43/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

**E**

…………………………, codice fiscale ………………………, con sede ……………………………………, rappresentato da …………………………………;

Soggetti che di seguito saranno rispettivamente nominati "**Regione**" e "**Ente locale**"

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1**

**Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione disciplina e regola i rapporti tra i suddetti soggetti per la realizzazione del progetto denominato “……………………………………………………………………………………………………”, finanziato con determinazione dirigenziale n. 23731 del 10/11/2023, a cui è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) ………………………….

**Art. 2**

**Obiettivi**

1. L'obiettivo che si intende perseguire è di valorizzare e rivitalizzare il commercio tradizionale nell'area di riferimento mediante l'attuazione di politiche coordinate e condivise fra i diversi soggetti interessati e in particolare mediante:

- l’attuazione di modelli di governance del territorio in una logica di partnership pubblico-privata;

- la creazione di strumenti strategici ed operativi che consentano di gestire in maniera efficiente ed efficace le diverse politiche di promozione e marketing del territorio, nonché di sviluppare servizi che possono aumentarne l’attrattività.

**Art. 3**

**Contributo regionale**

1. L'importo ammesso del progetto ammonta ad € ……………, di cui € ……………… finanziati con contributo regionale.

**Art. 4**

**Tempistiche per la realizzazione dell’intervento e cronoprogramma**

1. Sono ammissibili le iniziative progettuali che abbiano avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2025.

2. Per progetti conclusi sono da intendersi i progetti le cui iniziative e attività previste siano state materialmente completate e realizzate, comprensive nei casi previsti dalla normativa vigente dei certificati di regolare esecuzione, e per le quali tutti pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari**.** La data dell’ultimo mandato di pagamento costituisce, quindi, la data di conclusione del progetto.

3. Le iniziative e attività progettuali dovranno seguire il seguente cronoprogramma:

* realizzazione nell'anno 2024 del 50% del progetto finanziato e relativo budget di spesa;
* realizzazione nell'anno 2025 dell'ulteriore 50% del progetto finanziato e relativo budget di spesa.

4. In caso di mancato raggiungimento della suddetta quota di realizzazione progettuale al 31/12/2024, si procede all'adeguamento del cronoprogramma con relativo spostamento al 2025 delle conseguenti mancate spese sostenute.

5. In deroga al suddetto termine di conclusione del progetto può essere concessa una proroga per un periodo massimo di 4 mesi, purché la relativa richiesta, motivata, sia presentata prima della scadenza prevista.

**Art. 5**

**Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 3 dei criteri regionali, le spese sostenute e pagate dagli Enti locali beneficiari (o attuatori nel caso di progetti condivisi da più Enti locali associati) a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2025 o entro il diverso termine individuato a seguito di concessione di eventuale proroga, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente e direttamente imputabili al progetto finanziato.

**Art. 6**

**Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell’art. 3 della L. 136/2010 e, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3, della citata L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento **(mandati di pagamento)** devono riportare, in relazione a ciascuna transazione realizzata dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante.

**Art. 7**

**Modalità e termini di rendicontazione delle spese**

1. La rendicontazione delle spese sostenute avviene, con riferimento al cronoprogramma di cui al comma 3, dell’art. 4 ed eventuale successivo adeguamento, per stato di avanzamento annuale e saldo finale, da trasmettersi, da parte del beneficiario, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

2. La rendicontazione delle spese relative allo stato di avanzamento annuale deve essere trasmessa entro il **31 gennaio 2025** con riferimento alle iniziative e attività realizzate al 31/12/2024 e relative spese sostenute e dovrà essere corredata da una relazione descrittiva e da una rendicontazione finanziaria, a cui dovranno essere allegati le fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, gli atti di liquidazione delle spese sostenute, i mandati di pagamento riportanti il CUP assegnato al progetto e relative quietanze.

3. Al fine dell’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario è tenuto a trasmettere, **entro 45 giorni** dal termine di conclusione dell’intervento così come definito al comma 2 dell’art. 4, ossia dalla data dell’ultimo mandato di pagamento, la seguente documentazione:

a) relazione che illustri le modalità di attuazione del progetto con dettagliata descrizione delle azioni realizzate e dei risultati raggiunti, nonché delle spese sostenute distinte per singole azioni;

b) report delle attività di monitoraggio e di valutazione del progetto;

c) fatture, atti di liquidazione delle spese sostenute, mandati di pagamento riportanti il CUP assegnato al progetto e relative quietanze, riferiti all'iniziativa oggetto del contributo, non presentate nella richiesta di pagamento di cui al comma 2;

d) certificati di regolare esecuzione delle forniture e/o servizi rilasciati dal responsabile unico del procedimento (RUP).

4. L'erogazione dello stato di avanzamento annuale avviene, con riferimento al cronoprogramma di cui al comma 3, dell’art. 4, nel limite massimo dell'impegno di spesa assunto per l'anno di riferimento. L'erogazione è proporzionalmente ridotta, qualora le spese esigibili, relative ad attività e iniziative realizzate al 31/12/2024, risultino inferiori rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma e in tal caso si procede all'adeguamento di quest’ultimo, con lo spostamento delle mancate spese sostenute all'anno successivo.

5. L'erogazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di cui al comma 3 e della conformità del progetto realizzato a quello approvato. Il contributo è proporzionalmente ridotto, qualora la spesa riconosciuta dalla Regione risulti inferiore alla relativa spesa prevista.

6. Alla liquidazione del contributo si provvederà con atti formali del dirigente regionale competente secondo la normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle rendicontazioni, salvo richieste, anche tramite posta elettronica ordinaria, di chiarimenti e integrazioni che dovranno essere ottemperate entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

**Art. 8**

**Monitoraggio e valutazione risultati**

1. Il monitoraggio dei risultati, quale strumento capace di valutare la qualità e l’efficacia delle strategie operative, deve riguardare la verifica dei risultati delle azioni intraprese, sulla base di analisi e rilevamento di adeguati indicatori.

2. L'Ente locale si impegna a condividere con la Regione i risultati dei progetti ed in particolare i risultati delle azioni di monitoraggio, che devono essere forniti in sede di rendicontazione finale delle spese di cui al comma 3, dell’art. 7.

3. La Regione si riserva il diritto di poter utilizzare e diffondere i risultati per le proprie finalità istituzionali e per la promozione del territorio.

**Art. 9**

**Modifiche al progetto**

1. Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto ammesso a contributo se non preventivamente richieste e approvate dalla Regione che la valuterà entro 60 giorni dal ricevimento. Qualora entro tale termine l’ufficio regionale competente non formuli rilievi o richieste di chiarimento/integrazioni, le modifiche si intendono approvate. Le richieste, adeguatamente motivate e argomentate, dovranno evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo, mantenendo comunque inalterati gli obiettivi originari.

2. Eventuali importi superiori, necessari per la realizzazione del progetto a seguito della variazione, non potranno comunque comportare l’aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo erogabile. Viceversa, sarà proporzionalmente ridotto qualora le spese, a seguito della modifica, subiscano una riduzione.

3. Sono considerate variazioni ordinarie e non necessitano di specifica autorizzazione:

- le variazioni tra le diverse azioni progettuali previste nella percentuale di scostamento fino al 20%;

- la sostituzione di taluno dei beni/servizi previsti nel progetto finanziato, con altri beni/servizi simili e/o funzionalmente e strumentalmente equivalenti.

**Art. 10**

**Revoca del contributo e recupero somme**

1. Il contributo è revocato in caso di:

* progetto realizzato in modo difforme rispetto a quello presentato e approvato;
* mancata trasmissione nei termini di cui al comma 3 dell’art. 7, della documentazione prevista al medesimo comma 3, salvo il caso in cui si dimostri la conclusione del progetto finanziato secondo quanto definito al comma 2 dell’art. 4, entro il termine del 30 giugno 2025 o il diverso termine individuato a seguito di concessione di eventuale proroga;
* emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dalla presente convenzione, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o l’irregolarità dell’operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute.

2. In caso di revoca del contributo, l'Ente locale deve restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione.

**Art. 11**

**Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione Emilia-Romagna come ultimo firmatario e fino alla data di erogazione a saldo del contributo concesso.

**Art. 12**

**Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applica la normativa vigente.

Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione.

INSERIRE NOME SOGGETTO BENEFICIARIO

(Inserire qualifica del firmatario)

(Inserire nome e cognome del firmatario)[[1]](#footnote-1)

*(Firmato digitalmente)*

REGIONE EMILIA ROMAGNA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT

Dott.ssa Paola Bissi

*(Firmato digitalmente)*

1. La convenzione deve essere sottoscritta digitalmente dal Sindaco del Comune beneficiario o dal Presidente dell'Unione dei Comuni o dal Sindaco o Presidente dell'Ente capofila, salvo apposita delega da inoltrare contestualmente alla convenzione stessa. [↑](#footnote-ref-1)